

EDITORIALE

VII Raffaele Miele

APPROFONDIMENTI E NOTE IN DIRITTO

- 105 Paola Balbo
Disegno di legge sulle sostanze stupefacenti. Cosa potrebbe cambiare per gli extracomunitari?
108 Massimiliano Vrenna
Il difensore civico e gli stranieri non comunitari

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Atti di promovimento

- 121 È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui esclude dall'applicazione dell'articolo 33 medesimo «i rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari... che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale», per violazione degli articoli 2, 3, 24, 27, 35, 41 e 97 della Costituzione.

AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

- 124 La controversia in materia di diniego del permesso di soggiorno è di competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'organo periferico dello Stato che ha emesso il provvedimento.
La parte soccombente nel giudizio sul ricorso per regolamento di competenza è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.

TAR

- 124 Gli studenti stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, accedono ai corsi ai corsi universitari a parità di condizione con gli studenti italiani.
126 La mancata produzione della certificazione fiscale ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza non può costituire motivo di rigetto della domanda se lo straniero si è avvalso della facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva.
127 I genitori possono richiedere la carta di soggiorno, oltre che per i figli minorenni, anche per i figli maggiorenni interdetti.
127 Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel settore dello spettacolo non ha titolo per richiedere la carta di soggiorno.
128 La segnalazione di inammissibilità nello spazio Shengen effettuata da un paese aderente alla convenzione è sufficiente a giustificare, da parte del prefetto, il legittimo rifiuto della domanda di regolarizzazione.
129 Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere rifiutato quando lo straniero risulti condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del c.p.p., anche nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., in quanto il testo unico immigrazione non attribuisce al questore alcun margine di valutazione discrezionale.
131 La competenza giurisdizionale a decidere sul ricorso contro il provvedimento che revoca la carta di soggiorno rilasciata al coniuge del cittadino italiano spetta al giudice ordinario.
132 L'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento prefettizio con il quale è stata rigettata l'istanza di regolarizzazione, sulla base di una valutazione colpevolmente errata della PA, comporta la condanna dell'ente a risarcire il danno subito dal ricorrente.
133 Il solo generico riferimento alla segnalazione di inammissibilità nello spazio Shengen, effettuata da un paese aderente alla convenzione, non è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di regolarizzazione.
134 In materia di rilascio della carta di soggiorno il riferimento alla riabilitazione contenuto nel

terzo comma dell'articolo 9 del testo unico immigrazione va inteso in senso non letterale, cioè limitato all'istituto *ex* articolo 178 c.p., bensì tale da ricomprendere anche altre fattispecie, analoghe quanto ad effetti e caratterizzate da una puntuale valutazione non solo dell'insussistenza, a carico dello straniero, di profili di pericolosità sociale, ma anche di prove di effettiva e costante buona condotta.

- 136 È illegittimo il provvedimento con il quale è rigettata la richiesta di regolarizzazione ai sensi del DL n. 195/2002 in riferimento ai precedenti e carichi pendenti del datore di lavoro dello straniero.
- 137 La disposizione dell'articolo 26, comma 7 *bis* del testo unico immigrazione, concernente la revoca del permesso di soggiorno a seguito di condanna per reati relativi alla tutela del diritto d'autore, si riferisce ai soli titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

CIVILE

Cassazione

- 138 Il reclamo avverso il decreto del tribunale in composizione monocratica, emesso su ricorso dello straniero avverso il provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, va proposto alla corte di appello.
- 138 Le controversie instaurate contro la FAO per rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima organizzazione svoltisi in Italia esulano dalla giurisdizione del giudice italiano e rientrano in quella del Tribunale amministrativo dell'OIL.
- 139 Il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione al decreto di espulsione va notificato al prefetto salvo che il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato.
- 139 Appartengono al giudice amministrativo le controversie relative al diniego del visto d'ingresso.
- 139 Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione prefettizio, nel caso di mancata comparizione di una delle parti il giudice deve verificare il buon esito delle convocazioni.
- 140 La convivenza con parente straniero regolarmente soggiornante non costituisce motivo per invocare il divieto di espulsione.
- 140 Nel giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione il giudice non può esercitare alcun sindacato sulla effettività delle ragioni, indicate dal prefetto nel decreto, circa l'impossibilità di traduzione dello stesso nella lingua conosciuta dallo straniero.
- 140 La mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale non è deducibile in sede di opposizione al provvedimento del prefetto.
- 141 La competenza sull'opposizione al decreto di espulsione è del tribunale in composizione monocratica.
- 141 Nel procedimento di convalida dell'ordine del questore di accompagnamento dell'espulso alla frontiera, la legittimazione a contraddire è del Ministero dell'interno.
- 141 L'ordine del questore di accompagnamento alla frontiera dell'espulso, sottoposto a procedimento penale, è valido anche in mancanza del nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.
- 142 Il divieto di espulsione *ex* articolo 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 non è applicabile in favore della straniera convivente *more uxorio* con cittadino italiano.
- 142 Il divieto di espulsione di cui all'articolo 19, comma primo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere interpretato in correlazione con l'articolo 20 dello stesso testo unico e pertanto è invocabile solo in presenza di un provvedimento del Governo che dispone le misure di protezione temporanea.
- 143 È nullo il provvedimento che definisce il ricorso avverso il decreto di espulsione solo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione.
- 143 L'omissione della richiesta del permesso di soggiorno nei termini di legge è giustificata solo nel caso di forza maggiore, da intendersi come una forza esterna alla volontà del soggetto, alla quale questi non possa resistere.
- 144 Il prefetto può derogare all'obbligo di notificare allo straniero la copia del decreto di espulsione nella lingua dallo stesso conosciuta purché attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile.
- 144 La pendenza del ricorso amministrativo al TAR, avverso il provvedimento questorio di revoca del permesso di soggiorno, non costituisce causa di sospensione necessaria del contestuale ricorso al tribunale ordinario contro il decreto di espulsione emesso a seguito della revoca del permesso di soggiorno, attesa l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizialità logica e giuridica del detto processo amministrativo rispetto alla causa relativa al decreto di espulsione.

Merito

- 148 Il genitore naturale del minore che soggiorna regolarmente in Italia ha diritto di ottenere il per-

messo di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del testo unico D.Lgs. n. 286 del 1998, a condizione che dimostri la titolarità del requisito reddituale ed abitativo.

PENALE

Cassazione

- 149 Sussiste il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione quando la persona è privata della libertà personale per ottenere in cambio un vantaggio, anche se questo consiste nell'adempimento di una precedente obbligazione derivante da un rapporto illecito, quale il pagamento di una somma pattuita per ottenere l'ingresso clandestino in Italia.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- 155 Un operatore economico appartenente ad un Paese membro non può essere soggetto ad un obbligo di iscrizione nell'albo degli artigiani che ritarda, complica o rende più onerosa la prestazione dei suoi servizi nello Stato membro ospitante, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva di riconoscimento delle qualifiche professionali applicabile per l'esercizio di tale attività nel detto Stato membro.
Il solo fatto che un operatore economico stabilito in uno Stato membro fornisca servizi identici o simili in modo ripetuto o più o meno regolare in un altro Stato membro senza ivi disporre di un'infrastruttura che gli consenta di ivi esercitare in maniera stabile e continuativa un'attività professionale e di offrire, a partire da tale infrastruttura, i suoi servizi, tra l'altro, ai cittadini di quest'altro Stato membro, non è sufficiente per considerarlo stabilito in tale Stato membro.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

- 158 *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003*. Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della Legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.
- 160 *Testo coordinato del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2004), coordinato con la Legge di conversione 5 marzo 2004, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti».*
- 161 *Circ. Inps, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, n. 62 del 6 Aprile 2004*. Rifiugati politici. Assegno per il nucleo familiare Legge n. 153/1988 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni.
- 162 *Circ. Inps, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, n. 61 del 6 Aprile 2004*. Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati
- 163 *Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100*. Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.
- 165 *Circ. Min. lavoro n. 14 del 28 aprile 2004*. Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004".
- 168 *Circ. Min. interno, Dip. Della P.S. del 28 aprile 2004*. Allargamento dell'Unione Europea e libera circolazione dei cittadini dei nuovi Paesi membri.

LEGGI REGIONALI

- 171 REGIONE PIEMONTE. *Legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004*. Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
- 171 REGIONE CAMPANIA. *Legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004*. Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza.
- 172 REGIONE BASILICATA. *Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2004*. "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2004".
- 172 REGIONE LAZIO. *Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2004*. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004".
- 172 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. *Legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004*. Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2.

G l i s t r a n i e r i

NORME COMUNITARIE – ATTI DELL'UE

- 175 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
- 188 Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
- 188 Regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 sulle procedure di modifica del manuale SIRENE
- 188 Decisione 2004/201/GAI del Consiglio del 19 febbraio 2004 sulle procedure di modifica del manuale SIRENE
- 189 Posizione comune (CE) n. 6/2004 definita dal Consiglio il 5 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
- 189 Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS)
- 189 Decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004 relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)
- 189 Decisione del Consiglio e della Commissione del 23 febbraio 2004 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.
- 189 Decisione del Consiglio del 2 aprile 2004 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE

ATTI INTERNAZIONALI

- 190 Roma, 4 luglio 1998. Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamaica araba libica popolare socialista.
- 190 Roma, 14 febbraio-2 settembre 2002. Scambio di note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca in materia di conversione delle patenti di guida.
- 191 Roma, 17 luglio 2003. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, con allegati
- 191 Roma, 1° ottobre 2003. Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia in materia di visti per vacanza - lavoro.

OSSERVATORIO CENSIS

- 192 Anna Italia
Solidarietà senza confini: l'accoglienza temporanea di minori

IMMIGRAZIONE E SOCIETÀ: TEMI E RICERCHE

- 196 Nicoletta Iommi
Il lavoro domestico degli immigrati: colf e badanti

DOCUMENTI

- 202 Parere del Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli atti normativi, n. 200/04 del 26 gennaio 2004. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
- 205 Parere del Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli atti normativi, n. 361/04 del 9 febbraio 2004. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di regolamento relativo alla razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul tema dell'immigrazione, sempre con provvedimenti volti riscrivere la disciplina del fenomeno nella sua globalità. In questi primi mesi del 2004 il Parlamento è invece fortemente impegnato su determinati aspetti della condizione dello straniero che per la loro specificità si collocano al di fuori del contesto generale del testo unico. Prime tra tutte le proposte di revisione costituzionale finalizzate al **Riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri** (C. 1464 cost. Turco, C. 1616 cost. Soda, C. 2374 cost. Pisapia, C. 2540 cost. Bulgarelli, C. 4326 cost. Diliberto, C. 4397 cost. Anedda, C. 4406 cost. Fioroni e C. 4510 cost. Assemblea regionale siciliana). Con ovvie forti connessioni al tema del diritto di voto, seguono le proposte di **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza** (C. 204 Cima, C. 974 Russo Spena, C. 1463 Turco, C. 4327 Diliberto, C. 4388 Mantini, C. 4396 Cè, C. 4492 Mascia, C. 4562 D'alia, C. 4678 Reallacci e C. 4722 Sinisi). Ugualmente importanti, ed alle battute finali in Assemblea a Montecitorio (in seconda lettura su testo approvato dal Senato) le nuove misure per la **Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile** (A.C. 150-3282-3867-3884).

Infine, ma non certo per importanza, la discussione in atto sempre alla Camera dei Deputati sulle **Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo** (Testo unificato C. 1238 Pisapia, C. 1554 Trantino, C. 1738 Soda, C. 3847 Buffo, C. 3857 Pisapia e C. 3883 Piscitello). A questi quattro temi, se ne aggiungerà entro breve tempo un quinto: come abbondantemente anticipato dai media, la Corte Costituzionale si accinge a depositare le prime sentenze che dichiarano l'illegittimità di alcune disposizioni del testo unico relative all'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Seguirà, come sembra oramai certo, un decreto legge per riallineare gli istituti di contrasto dell'immigrazione clandestina rispetto alle indicazioni della Corte, e poi spetterà al Parlamento la parola definitiva in sede di conversione.

Non sono mancate nel bimestre importanti novità in ambito europeo, prima tra tutte l'allargamento dell'Unione e le conseguenti misure adottate dal Governo italiano di semi-moratoria imposta alla libera circolazione dei lavoratori neocomunitari: con il DPCM 20 aprile 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004, è stato autorizzato l'ingresso di 20.000 lavoratori subordinati provenienti da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lituania e Lettonia (i lavoratori di Malta e Cipro non sono assoggettati ad alcuna restrizione) che in una certa misura attenua il prevedibile risentimento di questi Paesi che hanno visto l'intera vecchia Europa – con l'eccezione di Svezia, Gran Bretagna ed Irlanda – innalzare barricate, sia pure legittime perché previste dal Trattato di adesione, nei confronti dei propri lavoratori subordinati.

Un secondo evento di marca europea è costituito dall'approvazione della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Il provvedimento di imminente pubblicazione nasce da una proposta formulata dalla Commissione nel 2001 e costituirà dopo il recepimento da parte degli Stati membri lo strumento fondamentale per regolamentare tutti gli aspetti della libera circolazione delle persone nell'Unione.

Infine, in riferimento agli orientamenti della giurisprudenza nazionale sui punti di rilievo del testo unico, si segnalano due recenti sentenze della Cassazione civile ed altrettante del TAR Lazio, tutte pubblicate in questo fascicolo.

La prima decisione è Cass. Sez. 1^a civile del 25 febbraio relativa ai presupposti per l'applicazione del divieto di espulsione *ex* articolo 19, comma 1, del testo unico che, nella sua formulazione, sia nella massima che nella stessa sentenza, esprime un concetto totalmente fuorviante,

sicuramente frutto di una non precisa esposizione letterale. Si legge infatti: «*In tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, l'articolo 19, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso può essere disposta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l'altro, per motivi di religione, deve essere interpretato in correlazione con l'articolo 20 dello stesso D.Lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.Lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*».

Poiché il ricorso verteva sulla richiesta di applicazione del divieto di espulsione eccepita da un profugo macedone di religione musulmana che aveva beneficiato delle misure di protezione temporanea adottate con il DPCM 12 maggio 1999 e cessate a seguito del DPCM 1 settembre 2000, sembrerebbe chiaro che la Cassazione abbia inteso circoscrivere la portata del divieto di espulsione limitatamente alla fattispecie in esame, non potendosi certo ammettere che l'applicazione del principio di *non refoulement*, derivato dalla normativa internazionale (si ricorda che l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sancisce: «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti») possa essere subordinata in ogni caso ad una valutazione di carattere politico. Certamente se lo straniero, come nella circostanza, invoca il divieto di espulsione solo perché beneficia di una misura di protezione temporanea di carattere generale i presupposti non possono essere altri che quelli definiti nel provvedimento governativo di concessione dello status di profugo e quindi è corretto sostenere che «*il giudice non può verificare la presenza dei requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall'autorità politica, alla quale è riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno*». Ma ciò ovviamente – e la Cassazione sul punto avrebbe dovuto essere più precisa – non esclude che lo straniero possa invocare motivi del tutto personali, che esulano dalla previsione di pericolo generico formulata ai sensi dell'articolo 20, sui quali il giudice di merito può esercitare il suo sindacato.

Con la seconda sentenza del 1 aprile, ancora Cass. Sez. 1^a, la Corte ritorna a distanza di alcuni anni sul tema della pregiudizialità del processo amministrativo sul provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rispetto alla causa relativa al conseguente decreto di espulsione e, ancora una volta, la Corte – come si legge nella lunga motivazione – ritiene che la pendenza del ricorso amministrativo al TAR, avverso il provvedimento questorio di revoca del permesso di soggiorno, non costituisce causa di sospensione necessaria del contestuale ricorso al tribunale ordinario contro il decreto di espulsione emesso a seguito della revoca del permesso di soggiorno, attesa l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizialità logica e giuridica del processo amministrativo rispetto alla causa relativa al decreto di espulsione.

Per la giustizia amministrativa meritano particolare attenzione due decisioni del TAR Lazio, in quanto offrono soluzioni ragionevoli e soprattutto corrette giuridicamente su questioni di particolare interesse.

Con la prima sentenza, adottata dalla sezione 1^{a ter} nella camera di consiglio del 30 dicembre, i giudici hanno accolto la tesi difensiva dei genitori stranieri di un maggiorenne interdetto, riconoscendo loro il diritto di richiedere la carta di soggiorno in via derivata in favore del figlio, equiparando la condizione del maggiorenne interdetto a carico, a quella del minore.

La seconda sentenza, emessa il 1 dicembre 2003 dalla sezione 3^{a bis}, interviene sulla questione del diritto degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ad accedere ai corsi universitari. Il TAR chiarisce che le eventuali riserve di posti ai corsi universitari (ma ovviamente il discorso vale anche per la formazione specialistica post universitaria) per cittadini stranieri opera solo nei confronti degli extracomunitari che richiedono l'iscrizione dall'estero, mentre gli studenti stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, accedono ai corsi ai corsi universitari a parità di condizione con gli studenti italiani.

Raffaele Miele